



Ufficio: URBANISTICA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 06-12-2018

Oggetto: RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RICONOSCIUTE NON DOVUTE EX L.R.: 25/2017 - EVANGELISTI LIVIA e ANNA.

IL RESPONSABILE F.F. DELL'AREA URBANISTICA

Vista la relazione del Responsabile F.F. dell'Area Urbanistica, Geom. Giuliano Tiburzi, che di seguito si riporta integralmente:

Oggetto: Restituzione Sanzione Amministrativa comminata con dispositivo Prot. 13516/22 del 13/04/2017 alle Signore Pancalotti Federica, Evengelisti Anna ed Evangelisti Livia, per realizzazione locale interrato in Via Settempeda n. 100.

A seguito della richiesta di Permesso di Costr. in sanatoria (Prot. 11736 del 05/04/2017), avviato il procedimento con nota prot. 13516/22 del 13/04/2017, l'Ufficio comunicava la possibilità di rilascio della sanatoria e disponeva il pagamento della sanzione di euro 1.927.26 oltre alle spese di spedizione (calcolate per l'avvio ed il dispositivo in euro 9,16) per l'importo complessivo arrotondato a euro 1.936,00. Detta sanzione veniva versata dalle Signore Evangelisti Livia ed Evangelisti Anna in tesoreria comunale, posizione entrate nr. 1870 del 2017, e conseguentemente veniva rilascio il richiesto permesso a sanatoria.

A seguito di successive richieste (la prima in data 13/06/2018) per la restituzione della sanzione versata (ritenuta indebita a dire degli interessati), con nota prot. 36422 del 11/10/2018, il Sindaco confermava la sanzione, denegando la relativa restituzione.

I coniugi Evangelisti Livia e Severini Giuseppe facevano effettuare, da un loro tecnico incaricato, l'accesso agli atti d'ufficio per la valutazione degli stessi; nel corso della stessa verifica, dopo aver fatto visionare (senza apprezzabili risultati) gli atti disponibili nel faldone di Via Settempeda n. 100 – F. 135, p.n. 332, il Geom. Piero Sileoni propose allo stesso tecnico di visionare anche alcuni documenti ancora non attribuiti al confacente fascicolo d'archivio, per incongruenze e/o non diretta riconducibilità al relativo manufatto.

Dalla ulteriore, minuziosa, ricerca effettuata tra la documentazione non ancora attribuita (di esigua consistenza) è stato possibile identificare e recuperare il Certificato di Abitabilità dell'immobile di Via Settempeda n. 100 – F. 135, p.n. 332, datato 12/11/1954, nel quale viene citata la presenza di un locale al "Piano sotterraneo" consistente in "vani 1".



Accertato e concordato, sulla base degli elementi riportati, che lo stesso documento è riferito all'immobile in esame, veniva proposto allo scrivente responsabile di valutare la possibilità di riesame della precedente richiesta di restituzione della sanzione corrisposta.

Lo scrivente, preso atto del nuovo documento (non disponibile nello specifico fascicolo d'archivio nelle precedenti valutazioni), ha riesaminato il proprio giudizio, in senso positivo per gli interessati, ed ha rivalutato la richiesta di sanatoria ai fini dell'eventuale annullamento.

Esaminati pertanto gli elaborati e ritenute inconsistenti le modeste modifiche interne rilevate sulla Tav. 1, lo scrivente, vista la LR. 2 agosto 2017 n. 25 (Art. 3 comma 2), ha ritenuto dover annullare il permesso di costruire in sanatoria n. 2017/38 del 10/05/2017, in quanto riferito ad un locale già rilevato e non contestato, nel Certificato di Abitabilità rilasciato al Sig. Evangelisti Annibale, in data 12/11/1954, e di annullare altresì la sanzione per lo stesso illecito comminata, ai sensi del DPR 380/01, e delle spese di spedizione, pari alla somma di € 1.927,00.

Pertanto le somme versate, risultanti effettivamente non dovute, dovranno essere rimborsate alle due contribuenti che hanno materialmente provveduto all'esborso, in parti uguali, delle somme richieste per il rilascio del P.C. 2017/38 del 10/05/2017, individuabili nelle Sig.re Evengelisti Anna ed Evangelisti Livia, così come dichiarato nelle rispettive integrazioni alle richieste di rimborso, assunte al Prot. n. 43082 del 04/12/2018 ed al Prot. n. 43101, del 04/12/2018, **secondo lo schema di seguito riportato:**

Nominativo/Ditta restituire	Importo da restituire
EVANGELISTI ANNA - C.F.: VNGNNA38H62I156M nata a San Severino Marche il 22/06/1938 residente a San Severino Marche in Via Settempeda n. 100 CODICE IBAN: IT78 C076 0113 4000 0006 4508 054	€ 963,50
EVANGELISTI LIVIA - C.F.: VNGLVI43P52I156Q nata a San Severino Marche il 12/09/1943 residente a San Severino Marche in Via Settempeda n. 100 CODICE IBAN: IT58 E076 0113 4000 0001 1014 610	€ 963,50

Pertanto l'Ufficio Ragioneria predisporrà quanto necessario per la restituzione degli oneri e dell'oblazione versati in eccesso.

Urbanistica

Il Responsabile F.F. dell'Area

F.to Geom. Giuliano Tiburzi



Stante quanto riportato in premessa, ritenuto, quindi, di dover restituire alle Signore EVANGELISTI LIVIA ed EVANGELISTI ANNA, quanto versato e non dovuto (per le motivazioni sopra indicate) e pari ad € 1.927,00 a titolo di sanzione ai sensi del DPR. 380/01 per la realizzazione di locale seminterrato (rilevato poi regolarmente reso agibile senza contestazione) imputando la somma al Cap. 2475/00 del corrente esercizio 2018 che presenta adeguata disponibilità;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs. n. 267/2000, ed il Regolamento comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture da eseguirsi in economia di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/05/2007;

D E T E R M I N A

- 1) DARE ATTO che, come risulta nella propria relazione riportata in premessa, le Signore EVANGELISTI LIVIA ed EVANGELISTI ANNA, hanno corrisposto a questo Comune di San Severino Marche somme non dovute, per la realizzazione di locale seminterrato, rilevatosi poi regolarmente reso agibile, senza contestazione.
- 2) RESTITUIRE alle Signore EVANGELISTI LIVIA ed EVANGELISTI ANNA, le somme versate in eccedenza e pari ad € 1.927,00, **in parti uguali**, disponendone l'immediata liquidazione, così come indicato nella propria relazione riportata in premessa.
- 3) **ANNULLARE, in relazione a quanto indicato in premessa, il Permesso di Costruire in sanatoria n. 2017/38 del 10/05/2017**, rilasciato per la illecita realizzazione di un interrato, per il quale è risultato, in un secondo tempo, essere stato rilasciato il Certificato di Abitabilità in data 12/11/1954 senza alcuna contestazione per l'illecito eseguito sull'immobile in Via Settempeda n. 100.
- 4) PROVVEDERE quindi ad imputare la somma da restituire pari ad Euro 1.927,00 al Cap. Uscita n. 2475/00 del Bilancio 2018;

* * * *

GT/gt-22



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 06-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to TIBURZI GIULIANO

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 06-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to TIBURZI GIULIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-01-19 al 11-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 12-02-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario